

## BibLus-net

Newsletter 577 del 23 agosto 2018


*In questo numero:*



Fisco  
[Ecobonus e sismabonus: guida pratica al credito e alla cessione](#)



Lavori pubblici  
[In consultazione pubblica il Codice appalti. Ecco i 29 articoli coinvolti](#)



Titoli edilizi  
[Per la modifica di tramezzi interni è sufficiente la CILA!](#)



Titoli edilizi  
[Recinzione con pali in legno e rete metallica, quale titolo abilitativo ci vuole?](#)



Opere edili  
[Disponibile il Prezzario unico del Cratere Centro Italia 2018 in formato DCF](#)




Lavori pubblici  
[ANAC: pubblicato il bando tipo per servizi di architettura ed ingegneria](#)



Certificazione energetica  
[Nuovo ecobonus, attenzione ai massimali per le prestazioni professionali!](#)



Fisco  
[Un professionista può dedurre il 20% dell'Imu per un immobile adibito ad uso promiscuo?](#)



Opere edili  
[Distanze tra fabbricati e strade, prevalgono le norme locali](#)



Varie e brevi  
[Nuova Sabatini: aggiornato l'elenco dei software finanziabili e semplificata la modulistica](#)

Fisco  
[Agevolazioni prima casa e termini triennali per la revoca, attenzione in caso di](#)



vendita



Tecnologie

Android 9 Pie, intelligenza artificiale al servizio dell'utente




Lavori pubblici

Appalto a titolo gratuito, possibile solo nel caso di ritorno d'immagine



Lavori pubblici

Illuminazione pubblica: nuove specifiche per il censimento e l'efficientamento



Sicurezza

Come migliorare la salute nei luoghi di lavoro? Ecco i consigli dell'Inail



Varie e brevi

Ecco il nuovo portale unico per le valutazioni ambientali VIA, VAS, AIA



## Ecobonus e sismabonus: guida pratica al credito e alla cessione



Ecobonus e sismabonus: dall'Ance una guida completa con tutti i chiarimenti sulle agevolazioni fiscali in edilizia e sulle modalità di cessione del credito

L'Ance (Associazione nazionale costruttori edili) ha pubblicato una **guida pratica sulle agevolazioni** in edilizia relative a ecobonus (ordinario e condomini) e sismabonus (ordinario, condomini e acquisto case antisismiche), con particolare riferimento alla cessione del credito.

Nel corso dell'ultimo biennio sono state introdotte importanti novità sui bonus fiscali in edilizia.

### Ecobonus

In caso di interventi che comportino **la riqualificazione energetica degli edifici esistenti**, viene riconosciuta una detrazione IRPEF/IRES nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, con recupero del beneficio spettante in 10 anni, con quote annuali di pari importo.

Il beneficio si applica alle seguenti **tipologie di interventi agevolabili**:

- riqualificazione energetica globale dell'edificio, nel limite massimo di detrazione pari a 100.000 euro
- interventi sull'involucro degli edifici esistenti (ossia sulle strutture opache orizzontali, verticali e sulle finestre ed infissi), con detrazione massima pari a 60.000 euro
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, nel limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro

- acquisto e la posa in opera di schermature solari, nel limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro (intervento agevolabile dal 2015)
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con un risparmio d'imposta fino a 30.000 euro
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, in misura pari al 65% delle spese effettivamente sostenute (intervento agevolabile dal 2016)

Inoltre, la detrazione IRPEF/IRES del 65% è stata ulteriormente prorogata, **fino al 31 dicembre 2021**, se gli interventi di efficienza energetica riguardano le parti comuni condominiali o tutte le unità immobiliari dell'edificio.

In particolare, la percentuale ordinaria del 65% viene elevata per i cd. "interventi incisivi" al:

- 70% se l'intervento riguarda l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio
- 75% se l'intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e consegua almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 165110 del 28 agosto 20175, detta la nuova disciplina "comune" in merito agli adempimenti necessari per la **regolare cessione del credito d'imposta** da "Ecobonus", che vale sia per i soggetti "incapienti", che per i contribuenti che hanno fatto interventi condominiali "incisivi".

## Sismabonus

Sempre la legge di Bilancio 2017 ha prorogato per 5 anni (2017-2021) la detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute, **sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro**, per **interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva**, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica.

La percentuale di detrazione è ora pari al:

- 50% per gli interventi "antisismici" eseguiti sulle parti strutturali che non conseguono miglioramenti nella classe sismica
- 70% se l'intervento riduce il rischio sismico di 1 classe
  - 75% se l'intervento è riferito a parti comuni condominiali e riduce il rischio sismico di 1 classe
- 80% se l'intervento riduce il rischio sismico di 2 classi
  - 85% se l'intervento è riferito a parti comuni condominiali e riduce il rischio sismico di 2 classi

In merito si ricorda che è stato emanato il decreto del MIT, che definisce le *linee guida per la classificazione del rischio sismico* delle costruzioni e le modalità d'attestazione da parte dei professionisti abilitati dell'efficacia degli interventi effettuati.

Ecco le novità introdotte negli ultimi tempi.

## Legge di Bilancio 2017

La legge di *Bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232)*, oltre alla proroga degli incentivi, ne ha previsto anche una rimodulazione per incentivare maggiormente gli interventi estesi ad interi condomini.

Nello specifico, con effetto dal 2017, è stata prevista:

- la proroga sino al 31 dicembre 2021 della detrazione potenziata per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, accompagnata da una rimodulazione dell'incentivo con maggiori premialità per gli interventi più incisivi (cd. "Ecobonus", da dividere in 10 quote annuali di pari importo)
- la proroga sino al 31 dicembre 2021 della detrazione riconosciuta per interventi di prevenzione sismica, anch'essa accompagnata da premialità crescenti in caso di riduzione di classificazione di rischio sismico dell'edificio e per interventi su edifici condominiali (cd. "Sismabonus", da suddividere in 5 quote annuali di pari importo)

- la possibilità, per entrambi i suddetti bonus ed in caso di interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, di cedere la detrazione alle imprese esecutrici o a “soggetti privati”, con esplicita esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

## Legge 96/2017 (conversione di 50/2017)

Il *dl 50/2017 (convertito con modificazioni in legge 96/2017)* ha introdotto una nuova fattispecie agevolata, che dà anch'essa diritto alla cessione del credito d'imposta, il “sismabonus acquisti”.

Il sismabonus acquisti prevede la detrazione spettante all'acquirente di abitazioni situate in zona a rischio sismico 1, e facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con variazione volumetrica, cedute, entro 18 mesi dal termine dei lavori, dalle stesse imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno eseguito l'intervento del prezzo di acquisto delle abitazioni (detrazione pari al 75% o 85% del prezzo d'acquisto, da assumere entro un massimo di 96.000 euro e da suddividere in 5 quote annuali di pari importo),

## Legge di Bilancio 2018

La *legge di Bilancio per il 2018 (legge 205/2017)* ha previsto:

- la proroga a tutto il 2018 dell'ecobonus per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, con la contestuale estensione della possibilità di cessione della detrazione, sotto forma di credito d'imposta; dal 1° gennaio 2018, pertanto, l'ecobonus può essere ceduto, non solo in caso di interventi su parti comuni condominiali, ma anche se i lavori sono eseguiti sulle singole unità,
- la cumulabilità tra il Sismabonus e l'ecobonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. In questo caso, la detrazione è pari all'80% o all'85% (a seconda se, a seguito dei lavori, ci sia il miglioramento di 1 o 2 classi sismiche) della spese sostenute, da assumere entro un massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Anche per questa fattispecie, inoltre, è prevista la possibilità di cedere la detrazione, sotto forma di credito d'imposta.

## Provvedimenti delle Entrate

Sulle modalità operative della cessione dei bonus sono stati, poi, emanati i Provvedimenti dell'Agenzia delle *Entrate n. 165110 del 28 agosto 2017* (in merito alla cessione dell'Ecobonus) e n. 108572 dell'8 giugno 2017 (sulla cessione del “Sismabonus condomini”), che ne hanno dettato la procedura in modo pressoché uniforme per entrambi i bonus.

Infine, sempre l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni e chiarimenti, in parte con la *Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018* e poi, in via specifica sulla cessione dei bonus con le successive *Circolari n. 11/E del 18 maggio 2018* e n. 17/E del 23 luglio 2018.


## La guida Ance

La guida Ance su ecobonus e sismabonus è così strutturata:

- **CESSIONE DEI BONUS E FATTISPECIE AMMESSE**
  - “Sismabonus”
  - “Ecobonus”
  - Cumulo “Ecobonus e Sismabonus”
- **SOGGETTI CEDENTI**
- **SOGGETTI ACQUIRENTI E NUMERO DI CESSIONI CONSENTITE**
  - Cessionari ammessi
  - Numero di cessioni possibili
  - Cessionari esclusi
  - “Ecobonus incapienti”: cessione anche alle Banche
- **PROCEDURA E CONTROLLI: I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI**
  - I Controlli

- SCHEDE DI SINTESI
- APPENDICE: NORMATIVA E PRASSI

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## In consultazione pubblica il Codice appalti. Ecco i 29 articoli coinvolti



Consultazione pubblica Codice appalti: ecco i 29 focus su cui il Mit sollecita le modifiche, dalla qualificazione delle stazioni appaltanti alle linee guida Anac

Al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori interessati e dare vita a scelte condivise, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato una consultazione on line su alcuni punti del *Nuovo Codice appalti (dlgs 18 aprile 2016, n. 50)*, oggetto di un futuro intervento di riforma che il Governo intende presentare in autunno.

Questi gli obiettivi della prossima riforma del Codice degli appalti pubblici:

- garantire l'efficienza del sistema dei contratti pubblici
- procedere alla semplificazione del quadro normativo, assicurandone la chiarezza
- eliminare le criticità sul piano normativo e, conseguentemente, sul piano applicativo

I temi sottoposti alla consultazione on line, **a partire dall'8 agosto scorso fino al 10 settembre prossimo**, scaturiscono dalla raccolta delle criticità più urgenti rilevate durante la costante opera di monitoraggio effettuata dal Ministero nei primi 2 anni di vigenza del Codice, tra cui: associazioni di categoria, fondazioni di studio e ricerca, liberi professionisti, altre Amministrazioni pubbliche.

Si tratta di **29 capitoli del Codice appalti** su cui il Mit ha sollecitato proposte di modifica, limitandosi ad indicare l'articolo e il comma: dalla in house orizzontale, soft law, al subappalto, appalto integrato e rating d'impresa. Sono, tuttavia, possibili suggerimenti anche su tematiche non presenti nella lista; ciascun operatore potrà segnalare ulteriori tematiche in relazione alle quali ritiene sussistano profili di criticità, indicando contestualmente le soluzioni normative puntuali.

Alcuni sono punti del Codice 2016 ancora non attuati, sui quali mancano i decreti attuativi dello stesso Mit; mentre in altri casi si mettono in osservazione aspetti del Codice già completamente attuati con regolamenti o decreti *ad hoc*.

Alla consultazione si potrà accedere previa registrazione dalla *pagina di accesso*.

Nell'ambito della consultazione, gli interventi saranno innanzitutto nominativi e visibili a tutti i partecipanti registrati che, in piena applicazione del principio di trasparenza, potranno effettuare una breve recensione.

### Articoli del Codice appalti in consultazione pubblica

Ecco la lista dei 29 articoli indicati dal Mit ad oggi in consultazione on line, separatamente proposti col riferimento ad argomenti indicati sinteticamente, seguiti dalla puntuale indicazione del riferimento normativo all'interno del Codice.

## **Articolo 5 comma 3 – In house**

### *In house orizzontale*

Disciplina più restrittiva rispetto alla normativa europea e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia che richiedono solo la sussistenza del controllo analogo e non anche l'attività prevalente del soggetto controllato.

## **Articolo 29, commi 1 e 2 – Oggetto della pubblicazione e termini di decorrenza anche ai fini dell'impugnativa**

### *Trasparenza – pubblicazioni*

Oggetto della pubblicazione e termini di decorrenza anche ai fini dell'impugnativa – Obbligatorietà di pubblicare tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento e duplice pubblicazione su diversi siti (stazioni appaltanti e Amministrazioni di pertinenza).

## **Articolo 31, comma 1 – Nomina e requisiti del RUP**

### *Responsabile Unico del Procedimento – RUP*

Disciplina relativa alla nomina e ai requisiti del RUP, anche con riferimento al livello professionale del medesimo.

## **Articolo 38 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza**

### *Elenco delle stazioni appaltanti qualificate*

Qualificazione di diritto delle centrali di committenza con particolare riferimento ai soggetti aggregatori regionali. Coordinamento con la disciplina prevista dal decreto legge n. 66 del 2014.

Obbligatorietà dell'iscrizione in un apposito elenco per le stazioni appaltanti che devono procedere agli affidamenti di appalti di lavori servizi e forniture senza distinzione dei relativi ambiti di pertinenza e, indifferentemente, per tutte le fasi relative al procedimento (programmazione, affidamento ed esecuzione).

## **Articolo 47, comma 2 – Consorzi stabili**

### *Consorzi stabili*

Disciplina dei consorzi stabili con particolare riferimento alla necessità dell'avvalimento (prevista dalla norma) di imprese consorziate non designate per l'esecuzione, anche in relazione di cui all'art. 89.

## **Articolo 48, comma 19-ter – Vicende soggettive relative ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici**

### *Vicende soggettive dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi*

Vicende soggettive relative ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici – Rapporto tra mancanza dei requisiti prima e durante la gara e perdita degli stessi successivamente anche ai fini della sostituzione dell'operatore economico.

## **Articolo 59, commi 1 e 1-bis – Appalto integrato**

### *Appalto integrato*

Obbligo, per i lavori, di appaltare su progetto esecutivo e possibili deroghe a tale obbligo.

## **Articolo 77, commi 1 e 3 – Commissione giudicatrici**

### *Albo presso l'ANAC dei commissari*

Procedure di nomina dei commissari, incluso il Presidente, diversificate in relazione all'importo dell'affidamento.  
Compensi dovuti ai componenti delle commissioni medesime.

## **Articolo 80 – Motivi di esclusione**

### *Requisiti di partecipazione*

Verifica dei requisiti di carattere generale con riferimento a tutti i soggetti aventi funzioni di direzione, rappresentanza e controllo e ai subappaltatori.  
Previsione relativa ai gravi illeciti professionali e alla violazione degli obblighi contributivi e previdenziali.

### *Self cleaning*

Procedimento di verifica dei requisiti cui è subordinata l'efficacia dell'aggiudicazione.

## **Articolo 83 – Criteri di selezione**

### *Sistema di qualificazione delle imprese per i lavori*

Sistema di qualificazione degli operatori economici e raccordo con la disciplina del contraente generale.  
Possibilità di prevedere sistemi alternativi di qualificazione (art. 84, c. 12).

## **Articolo 83, comma 9 – Disciplina del soccorso istruttorio**

### *Soccorso istruttorio*

Disciplina del soccorso istruttorio anche con riferimento all'articolo 95, comma 10.

## **Articolo 83, comma 10 – Rating di impresa**

### *Rating di impresa*

Sistema delle rating di impresa e delle relative premialità, anche con riferimento alla dimensione dell'impresa. Definizione dei parametri per l'attribuzione del rating, modalità di assegnazione dei punteggi e suoi effetti.

## **Articolo 84, comma 4 – Sistema unico di qualificazione degli esecutori di LL.PP. – requisiti**

### *Qualificazione delle imprese*

Disciplina dei requisiti rilevanti ai fini della qualificazione, con particolare riferimento all'esperienza maturata negli anni precedenti per i lavori eseguiti e all'arco temporale di riferimento.

## **Articolo 89, commi 2 e 4 – Avvalimento**

### *Avvalimento*

Disciplina dell'avvilimento e meccanismi di sostituzione delle imprese ausiliarie che perdano i requisiti, anche con riferimento ai settori speciali.

## **Articolo 95, commi 4 e 5 – Criteri di aggiudicazione**

### *Criteri di aggiudicazione*

Disciplina dei criteri di aggiudicazione (minor prezzo o OEPV) nel rispetto delle direttive, anche con riferimento alle soglie e all'affidamento sulla base del progetto esecutivo.

## **Articolo 95, comma 10 – Costi della manodopera**

### *Costi della manodopera*

Indicazione separata dei costi aziendali e dei costi della manodopera.

## **Articolo 95, comma 10-bis – Punteggio attribuito all'offerta economica**

### *Tetto massimo del punteggio economico*

Disciplina relativa alla previsione, in norma primaria, del peso massimo da attribuire all'offerta economica.

## **Articolo 97, comma 2 e 3 – Calcolo anomalia**

### *Anomalia*

Disciplina della soglia di anomalia.

Criteri di calcolo anche con riferimento al numero delle offerte ammesse.

## **Articolo 97, comma 5, lett. d) – Anomalia – costo del lavoro**

### *Disciplina dell'esclusione dell'offerta con riferimento al costo del lavoro*

Valutazione dell'offerta anomala con riferimento sia al costo del lavoro sia ai minimi salariali.

## **Articolo 102, comma 6 – Albo collaudatori**

### *Albo dei collaudatori*

Previsione dell'Albo dei collaudatori e disciplina dei requisiti dei soggetti tenuti all'iscrizione. Obbligo delle stazioni appaltanti di ricorrere ai soggetti iscritti all'Albo.

## **Articolo 105 – Subappalto**

### *Subappalto*

Disciplina dei limiti con riferimento alla quota subappaltabile e alle categorie dei lavori, servizi e forniture.

Indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta.

Limiti di affidamento del subappalto anche con riferimento alle imprese che abbiano partecipato infruttuosamente alla stessa gara.

Pagamento diretto.

Rilevanza, ai fini della qualificazione dell'appaltatore, di una quota dei lavori, servizi e forniture affidati in subappalto.

## **Articolo 110 – Fallimento dell'esecutore e risoluzione del contratto**

### *Fallimento in corso di esecuzione*



Coordinamento con la disciplina prevista dalla legge fallimentare e le regole della fase esecutiva dell'appalto.

### **Articolo 113, comma 1, 2 e 3 – Incentivi per funzioni tecniche**

#### *Incentivi*

Disciplina degli incentivi anche con riferimento alle attività incentivabili.

### **Articolo 174, commi 1 e 3 – Subappalto in relazione alle concessioni**

#### *Subappalto nelle concessioni*

Casi di indicazione, da parte delle imprese offerenti, di una terna di subappaltatori e verifica dei motivi di esclusioni con riferimento agli stessi.

### **Articolo 177 – Affidamenti dei concessionari**

#### *Affidamenti dei concessionari – limiti*

Disciplina dell'affidamento a terzi da parte dei concessionari in caso di concessioni non affidate con procedure ad evidenza pubblica (80-20% e 60-40% per le concessioni autostradali) Ambito e limiti di applicazione.

### **Articolo 196, commi 3 e 4 – Albo direttore dei lavori e collaudatori – Contraente generale**

#### *Albo dei direttori di lavori e dei collaudatori per affidamenti a contraente generale*

Ricorso obbligatorio a soggetti iscritti in apposito Albo per lo svolgimento dei compiti di direttore dei lavori e di collaudatore in caso di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale.

Sorteggio e provenienza.

### **Articolo 204, comma 1, lett. b) e d) – rito super accelerato**

*Rito c.d. super speciale – Impugnazione immediata delle ammissioni alla procedura di gara (Modifiche all'articolo 120, commi 2-bis e 6-bis, del codice del processo amministrativo)*

- 1) ricorso al rito super accelerato per impugnare i provvedimenti di esclusione e di ammissione alla gara;
- 2) obbligo di immediata impugnazione delle ammissioni, con effetto preclusivo di successive impugnazioni nelle fasi successive.

### **Articolo 211, comma 1 – pareri di precontenzioso dell'Anac**

#### *Pareri di precontenzioso*

Disciplina dei pareri di precontenzioso

Tempi

Rafforzamento del ruolo dell'Anac

Effetto deflattivo

Potere di impugnativa

### **Articolo 213 – Semplificazione delle disposizioni attuative del codice**

*Soft law e linee guida ANAC*

Semplificazione delle disposizioni attuative del codice, con particolare riferimento alla natura e alla vincolatività degli stessi.

In allegato proponiamo il testo completo con gli articoli e i commi in consultazione pubblica.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Per la modifica di tramezzi interni è sufficiente la CILA!



Modifiche tramezzature: per il Tar Campania sono opere di manutenzione straordinaria per le quali non serve il permesso di costruire ma la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata)

**Le modifiche di tramezzature**, purché non interessino le parti strutturali dell'edificio, si qualificano **come opere di manutenzione straordinaria**. Il titolo abilitativo necessario è la CILA (comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato): è illegittimo il provvedimento di demolizione che presuppone la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità.

Questo è il principio espresso dal Tar Campania con la **sentenza 4895/2018 dello scorso 23 luglio** in merito alla diversa distribuzione degli ambienti interni di un appartamento e relativo titolo edilizio.

### La vicenda

La sentenza in esame riguarda il ricorso presentato dal proprietario di un appartamento per civile abitazione, posto al piano rialzato di un fabbricato e costituito nel complesso da quattro unità immobiliari, contro l'ordinanza comunale di demolizione di alcune opere abusive. In particolare, la realizzazione dell'intero stabile era stata oggetto di un'unica istanza di condono cumulativamente presentata. Tuttavia, ai sensi dell'*art. 27, comma 2, dpr 380/2001*, il Comune di Torre del Greco aveva intimato la demolizione delle opere abusive, realizzate in presunta difformità dalla citata istanza di condono.

Nel dettaglio, ecco l'elenco delle opere edilizie indicate come abusive:

- traslazione di circa 1,50 m di una parete
- la parziale demolizione di un vano
- trasformazione di un vano adibito a camera da letto in un locale wc
- la realizzazione di una scala di ferro a chiocciola e un vano finestra trasformato in vano porta

Con il ricorso in sentenza, il proprietario impugnava l'ordinanza di demolizione del Comune contro suddette opere.

### Decisione del Tar Campania

Analizzati i fatti, i giudici amministrativi campani sentenziano che **le opere contestate si identificano come interventi interni (e quindi liberi)**; in particolare, non interessando parti

strutturali dell'edificio, ma unicamente una diversa distribuzione degli ambienti interni dell'unità abitativa mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, tali interventi possono certamente ricondursi alla categoria della **manutenzione straordinaria** e non della ristrutturazione edilizia.

Pertanto, anche alla luce di un precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2016, n. 4267) si ha che:

*è illegittimo il provvedimento comunale con il quale è stata ingiunta la demolizione di alcune opere di modificazione delle tramezzature interne, di spostamento di un servizio igienico e di eliminazione di un precedente ambiente, ritenendole erroneamente, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, atteso che detti interventi non hanno condotto ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso rispetto al precedente. Si tratta, infatti, di opere interne all'unità abitativa e, come tali, di manutenzione straordinaria.*

Nel caso in esame, inoltre, appare evidente che:

- il ricorrente si sia limitato ad opere interne le quali non hanno prodotto aggravio urbanistico posto che, come emerge dalla stessa ordinanza impugnata, sono rimasti inalterati i volumi, le superfici ed i prospetti esterni
- per quanto riguarda il profilo paesaggistico, non è richiesta la relativa autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici
- la tipologia degli interventi edilizi interni all'immobile non appare porsi quale modificazione strutturale del preesistente stato dei luoghi come è stato definito al momento della presentazione della domanda medesima

In definitiva il ricorso viene accolto e annullata, invece, l'ordinanza di demolizione.

Infine, i giudici chiariscono che qualora questo stesso intervento **interessi parti strutturali del fabbricato** occorre la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), la cui mancanza comporta, parimenti, l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 37 dpr 380/2001 (*Vedi art. BibLus-net: CILA o SCIA, cosa occorre per ridistribuire gli ambienti?*).

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Recinzione con pali in legno e rete metallica, quale titolo abilitativo ci vuole?



Tar Toscana: la recinzione con pali in legno e rete metallica senza opere murarie non richiede alcun titolo e può essere realizzata in edilizia libera

Con la **sentenza 1035/2018** il Tar Toscana è intervenuto per ribadire il principio secondo cui per una **recinzione con pali in legno e rete metallica**, senza opere murarie, non è necessaria la DIA (Dichiarazione Inizio Attività) o la SCIA (Segnalazione certificata inizio

attività), il permesso di costruire o altro titolo edilizio: rientra nel **diritto dominicale** di delimitare la proprietà privata per la propria sicurezza.

Al contrario, la realizzazione di **muri di cinta, cordoli in calcestruzzo** o simili necessitano di un titolo edilizio (CILA/SCIA o permesso di costruire), a seconda della loro entità e dell'impatto, per dimensioni e tipologia, che generano sull'ambiente circostante in termini di trasformazione urbanistica o edilizia.

## Il caso in breve

La sentenza riguarda il ricorso presentato da un cittadino contro l'ordine di demolizione del Comune, giunto dopo la segnalazione della Polizia Municipale, delle seguenti opere abusive così descritte:

- una recinzione con pali di sostegno in legno e rete metallica
- un cancello a corredo di detta recinzione
- una struttura ombreggiante realizzata con pali in legno e cannicci.

Il ricorrente impugnava, inoltre, una successiva ordinanza del Comune emessa a sei anni di distanza dalla precedente che, a seguito di una segnalazione di agenti del Corpo Forestale dello Stato, ingiungeva la demolizione delle seguenti opere:

- fioriere realizzate con blocchi di tufo
- struttura ombreggiante realizzata all'epoca con telaio in legno ed avente copertura
- barbecùe in muratura
- serbatoi idrici in pvc collegati da tubazione in pvc a costituire impianto di irrigazione a servizio della proprietà
- tre serbatoi per accumulo idrico in pvc
- manufatto in legno adibito a ripostiglio.

## Conclusioni del Tar Toscana

I giudici del Tribunale amministrativo della Toscana hanno stabilito che il ricorso principale in relazione alla **recinzione con pali di sostegno in legno e rete metallica** è fondato in base al seguente motivo:

*La recinzione realizzata con pali di sostegno in legno e rete metallica costituisce attività che non richiede neanche la DIA perché rientra nel diritto dominicale di delimitare la proprietà privata al fine di escludere l'accesso di estranei; solo laddove vi fosse stata la realizzazione di un sostegno in muratura sarebbe stato necessario munirsi di un titolo abilitativo.*

Avendo, pertanto, i ricorrenti esercitato una facoltà riconducibile al diritto dominicale e priva di rilievo sul piano edilizio l'**ordinanza di demolizione è un provvedimento illegittimo** in quanto privo di qualsiasi base normativa.

Viene respinto, invece, il ricorso relativo alla successiva ordinanza di demolizione poiché le opere segnalate dal Corpo Forestale dello Stato hanno tutte una **rilevanza sul piano urbanistico** ed essendo state realizzate in **zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale** necessitavano di **permesso di costruire** contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



# Disponibile il Prezzario unico del Cratere Centro Italia 2018 in formato DCF



Nella sezione Prezzari-net del sito ACCA è disponibile il Prezzario unico del Cratere Centro Italia 2016 in formato DCF. Scaricalo subito gratis

Nella sezione Prezzari-net del sito ACCA è disponibile il Prezzario Cratere Centro Italia 2018 in formato DCF.

Il prezzario può essere scaricato e utilizzato liberamente anche con il software gratuito PriMus-DCF

*Clicca qui per scaricare gratis il Prezzario Cratere Centro Italia 2018 in formato DCF*

## Ordinanza n. 58 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 4 luglio 2018

Edizione 2018 del “Prezzario Unico Cratere Centro Italia” approvato con Ordinanza n. 58, 4 luglio, del Commissario straordinario per la ricostruzione, per le opere di riabilitazione e ricostruzione post-sismica nei comuni interessati di

- Abruzzo
- Lazio
- Marche
- Umbria.

Il Prezzario Unico interregionale determina l’omogeneità dei prezzi per le attività individuate e disciplinate dai DL n. 189 e n. 205 del 2016, nei comuni del Cratere Centro Italia 2016 colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, per interventi sugli edifici pubblici e privati, sulle infrastrutture e sul patrimonio artistico e culturale.

Il Prezzario Unico deve essere utilizzato per l’elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi.

Questo prezzario deve altresì essere adottato ai fini della determinazione dell’entità dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata.

### Le principali novità di questa edizione


Il prezzario è stato integrato con l’indicazione, per ciascuna voce, del costo della manodopera da utilizzare per verificare la congruità dell’incidenza di detto costo sull’importo complessivo dei lavori e per il rilascio, da parte della Cassa edile/Edilcassa, dell’attestazione di congruità, definita “DURC congruità”.

E’ stato inserito un nuovo capitolo “**Isolatori Sismici**”.

Una particolare attenzione è stata posta nell’ampliamento del capitolo “**Consolidamenti e rifacimenti**”

Sono stati inoltre ampliati i seguenti capitoli:

- Solai
- Opere murarie
- Impermeabilizzazioni
- Opere di protezione termica e acustica
- Pavimenti
- Infissi e serramenti
- Impianti di riscaldamento



## ANAC: pubblicato il bando tipo per servizi di architettura ed ingegneria



Publicato il bando tipo dell'ANAC per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186/2018 il bando tipo dell'ANAC , approvato il 31 luglio 2018, per le gare a procedura aperta per l'**affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad 100.000** euro con il criterio dell'offerta economicamente più' vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Nei settori speciali, il disciplinare-tipo non è vincolante per gli enti aggiudicatori ma è obbligatorio per le amministrazioni aggiudicatrici quando affidano servizi e forniture non connesse con le attività di cui agli articoli da 115 a 121 del *Codice degli appalti*.

Il disciplinare trova, altresì applicazione nel settore dei beni culturali, ai sensi dell'art. 145, comma 3 del Codice.

In caso di gara telematica è data alle stazioni appaltanti la possibilità di apportare le opportune modifiche al testo.

Nel bando tipo, sono riportate in maniera chiara e sintetica, le istruzioni per il suo adeguamento alle specifiche esigenze delle stazioni appaltanti, in modo da adattarlo ai vari casi. Per esempio le stazioni appaltanti possono scegliere se inserire clausole alternative come:

- il fatturato globale minimo annuo
- il fatturato globale medio annuo

Sono inoltre contenute nel bando tipo:

- indicazioni operative, punto per punto, utili alla stazione appaltante per la stesura del disciplinare
- istruzioni e modelli relative agli allegati, come per esempio uno schema di redazione dell'offerta tecnica
- esempi di tabelle contenenti tariffe, spese, lotti, prestazioni

### Disciplinare di gara


Il modello di disciplinare di gara contenuto all'interno del bando tipo, si articola nei seguenti punti:

1. Premesse, suddivisione dei lotti e responsabile del procedimento
2. Documentazione di gara, modalità per le richieste di chiarimento e per l'invio delle comunicazioni
3. Oggetto dell'appalto, importo a base di gara, tariffe ed ID
4. Durata dell'appalto ed opzioni
5. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione
6. Requisiti generali
7. Requisiti speciali e mezzi di prova
8. Avalimento

9. Subbappalto
10. Garanzia provvisoria
11. Soprallugo
12. Pagamento del contributo ANAC
13. Modalità per la presentazione dell'offerta e documenti di gara
14. Soccorso istruttorio
15. Documentazione amministrativa
16. Offerta tecnica
17. Offerta economica
18. Criteri di aggiudicazione
19. Operazioni di gara
20. Commissione giudicatrice
21. Valutazione delle offerte
22. verifica delle anomalie delle offerte
23. Aggiudicazione e stipula del contratto
24. Controversie
25. Trattamento dei dati personali

Per ciascun punto vengono fornite tutte le informazioni ed i dati da inserire, nonché le varie clausole per la personalizzazione del modello.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Nuovo ecobonus, attenzione ai massimali per le prestazioni professionali!



La bozza del nuovo ecobonus prevede che i nuovi massimali riguarderanno anche le prestazioni professionali di architetti, geometri ed ingegneri

La bozza del nuovo decreto che riformerà le detrazioni fiscali per gli investimenti in efficientamento energetico (introdotti dalla *legge 296/2006*), soprannominato “**nuovo ecobonus**“, prevede l’introduzione di 28 nuovi massimali che incideranno anche sulle prestazioni professionali dei tecnici.

In particolare si legge nella *bozza di decreto* in circolazione in questi mesi che:

*“i massimali si considerano comprensivi di Iva, **prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie**”.*

Ciò potrebbe incidere direttamente sul mercato e potrebbe spingere i committenti a richiedere un ribasso delle parcelle, poichè in pratica superati questi massimali non si potrebbe più usufruire degli sgravi fiscali.

Ovviamente si spera che il testo definitivo del decreto sia migliorato per non gravare ulteriormente su categorie professionali già profondamente provate dalla crisi del settore.

Le nuove misure entrerebbero in vigore a partire dal terzo mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta, vale a dire che **restano invariate** le regole per i lavori effettuati

tra il 1° gennaio 2018 e la data attuazione del decreto.

Questo spingerebbe tutti coloro che hanno dei lavori in corso a chiuderli il prima possibile per poter usufruire delle detrazioni nella versione valida tutt'ora, mentre a coloro che inizieranno i lavori successivamente al momento dell'entrata in vigore della probabile nuova legge, saranno applicabili i nuovi massimali.

In pratica si avrebbe una notevole disparità di trattamento tra chi ha già effettuato i lavori e chi li inizierà successivamente all'entrata in vigore del nuovo ecobonus, qualora esso dovesse approvato.

Riportiamo il *link all'articolo* in cui analizziamo i **nuovi massimali previsti** dalla bozza del decreto del MISE.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Un professionista può dedurre il 20% dell'Imu per un immobile adibito ad uso promiscuo?



A rispondere l'Agenzia delle Entrate: ok alla deducibilità Imu per immobili strumentali, no se relativa ad immobili ad uso promiscuo

Numerosi sono i professionisti che scelgono di destinare una parte della propria abitazione a studio privato: è il caso di **immobili ad uso promiscuo**.

Gli immobili ad uso promiscuo, essendo legati a due differenti soggetti (privato e professionista), generano spesso molta confusione in merito ad alcune tematiche di natura fiscale.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito come funziona la deducibilità dell'Imu per i professionisti. Sulla rivista telematica *Fisco Oggi* viene, infatti, riportato il quesito di un professionista circa la deducibilità Imu per un immobile adibito a uso promiscuo; in particolare viene chiesto se:

*Un professionista può dedurre il 20% dell'Imu per un immobile adibito a uso promiscuo?*


Al riguardo viene chiarito che, in base all'art. 14, comma 1, del dlgs 23/2011, per quanto riguarda l'imposta sugli immobili dal 2014 il professionista può portare in deduzione il **20% dell'Imu relativa agli immobili strumentali**.

Tuttavia, come espressamente chiarito nella **circolare n. 10/E del 14 maggio 2014** (paragrafo 8.1), l'art. 43, comma 2 del TUIR si **considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio di arti e professioni**.

Pertanto, l'immobile nel quale il professionista abita e svolge la propria professione (ad uso promiscuo) non può essere considerato strumentale e, di conseguenza, **non è ammessa la deducibilità dell'Imu**.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)





## Distanze tra fabbricati e strade, prevalgono le norme locali



Il Consiglio di Stato ribadisce che nelle distanze tra fabbricati e strade pubbliche le norme comunali prevalgono sulla normativa nazionale e che le stesse possono essere derogate in caso di opera di interesse pubblico

Con la **sentenza n. 3098/2018** il Consiglio di Stato ribadisce che in merito alle distanze tra edifici e pubbliche vie /piazze la normativa locale/comunale può derogare da quelle che sono le disposizioni generali a livello nazionale contenute nel dm 1444/1968.

### I fatti in breve

A seguito dei lavori di rinnovamento di una piazza, l'ufficio tecnico comunale chiedeva ai titolari di una concessione su pubblico suolo di un'edicola di sostituire la stessa, accorpando i limitrofi servizi igienici in un nuovo unico manufatto.

L'edicola originale distava da 3,5 m da un'altra proprietà mentre la nuova edicola, autorizzata dal Comune, distava solamente 1,5 m dal confine.

I proprietari del fabbricato confinante presentavano ricorso al Tar Toscana impugnando la concessione edilizia e la delibera comunale, precisando che:

- la piazza sulla quale si affaccia lateralmente il fabbricato era stata recentemente oggetto di una serie di lavori di ristrutturazione, allo stato in via di ultimazione. In tale contesto, era stata operata la demolizione di un'edicola per la vendita di giornali e riviste, precedentemente esistente e sita a distanza di circa m. 3,5 dal confine con la proprietà della ricorrente ed installata sul suolo pubblico, al pari di un vecchio "vespasiano", quest'ultimo ubicato al confine tra la proprietà pubblica e quella della ricorrente
- al posto di tali manufatti era stata realizzata una nuova struttura "integrata" (edicola fornita di bagno), avente caratteristiche dimensionali del tutto diverse da quella preesistente, essendo molto più ampia e con altezza superiore a quella della struttura demolita, e con una diversa ubicazione, in quanto il nuovo manufatto si trovava a circa m 1,5 dal confine con la proprietà della ricorrente
- il manufatto sarebbe stato edificato in violazione delle norme in materia di distanze tra edifici e dal confine dettate dal Regolamento Edilizio.

Il Tar Toscana accoglie il ricorso riscontrando:

- la violazione dell'art. 11.7 del Regolamento Urbanistico del Comune il quale prescrive che, salvo espresso diverso accordo derogatorio tra i proprietari confinanti interessati, le nuove costruzioni debbano rispettare una distanza minima dal confine di almeno m 5
- che l'immobile oggetto della concessione edilizia impugnata era stato realizzato attraverso un intervento di demolizione di una precedente edicola e di un vecchio "vespasiano" e che, in luogo di tali manufatti fosse stata costruita una struttura "integrata" (edicola fornita di bagno) del tutto diversa per dimensioni e sagoma dall'edicola precedente. Tale intervento doveva essere, quindi, qualificato come "nuova costruzione", secondo quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza e successivamente dal T.U. sull'edilizia n. 380/2001
- che la "nuova costruzione" era assentibile unicamente con permesso di costruire.



Ricordiamo che le relative modalità di attuazione sono state definite con la *circolare del 15 febbraio 2017, n. 14036* che, tra l'altro, individua negli allegati 6/A e 6/B gli investimenti, rispettivamente relativi a beni materiali e immateriali, per i quali risulta applicabile la misura massima del contributo.

Successivamente, la *legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017)*, ha integrato l'elenco dei beni immateriali, rientranti nelle categorie software, sistemi e *system integration* e piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0".

Pertanto, in considerazione dell'evoluzione normativa, la **recente circolare intende adeguare l'elenco dei beni immateriali riconducibili al Piano Nazionale "Industria 4.0"** in relazione ai quali può essere riconosciuta la misura massima del contributo.

In sintesi il documento:

- adegua l'elenco dei beni immateriali riconducibili al Piano Nazionale "Industria 4.0"
- introduce alcune semplificazioni in merito alla documentazione da allegare alle domande di agevolazioni e alle richieste di erogazione; le principali sono:
  - la soppressione dell'obbligo di presentare copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura nel caso in cui il modulo di domanda di agevolazione sia sottoscritto dal procuratore dell'impresa
  - l'introduzione della possibilità da parte del Mise di provvede periodicamente a definire un campione delle imprese da sottoporre a controllo al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle stesse imprese in fase di richiesta di erogazione del contributo
- specifica delle modalità di svolgimento dei controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle imprese nell'ambito delle richieste di erogazione
- modifica gli allegati

## Software finanziabili

La legge di Bilancio 2018 ha potenziato i software aggiungendo i seguenti investimenti ammissibili:

- sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al **drop shipping** nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la **fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata**;
- software, piattaforme e applicazioni per la **gestione e il coordinamento della logistica** con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*)

Sono, quindi, in tutto 24 i beni immateriali agevolati, compresi nell'*Allegato 6/B*, contenente l'elenco dei beni immateriali rientranti tra gli investimenti sul cui importo viene applicato, ai fini del calcolo del contributo, un tasso di interesse pari al 3,575%; rimangono, invece, inalterati i beni materiali compresi nell'*Allegato 6/A* alla circolare del febbraio 2017.

## Adempimenti semplificati

Semplificati, inoltre, gli adempimenti per le imprese con una nuova modulistica disponibile sul sito del Ministero, quale:

- *modulo per domanda*
- *modulo dichiarazione ultimazione investimento*
- *modulo richiesta erogazione prima quota contributi*
- *modulo richiesta erogazione dei contributi*
- *ripartizione importi Finanziamento/Investimento*
- *"Interconnessione" e "Integrazione" dei macchinari 4.0 inclusi nell'allegato 6/A*

## Controlli sulle imprese

Infine, viene introdotta una nuova norma sui controlli, in base alla quale il Ministero provvede periodicamente a definire un campione di imprese da sottoporre a controllo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate in fase di richiesta di erogazione.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Agevolazioni prima casa e termini triennali per la revoca, attenzione in caso di vendita



I chiarimenti della Cassazione sul termine triennale per la revoca delle agevolazioni prima casa: i 3 anni decorrono dall'anno successivo alla vendita dell'immobile

Il termine triennale entro cui può avvenire la **revoca delle agevolazioni prima casa**, in caso di vendita dell'immobile prima dei 5 anni dall'acquisto, non decorre dalla registrazione dell'atto di vendita, ma dalla fine dell'anno successivo all'alienazione dell'immobile agevolato.

I chiarimenti nella **sentenza 20265/2018** della Corte di Cassazione che si è espressa circa la legittimità della revoca delle agevolazioni fiscali qualora l'avviso di liquidazione venga notificato oltre i termini di legge (3 anni).

### La vicenda

Una contribuente aveva acquistato nel 2002 un'abitazione, usufruendo delle agevolazioni prima casa; con atto registrato il 4 agosto 2005 vendeva l'immobile senza, però, acquistare nessun'altra abitazione.

Il 5 dicembre 2008 l'Agenzia delle Entrate notificava l'avviso di liquidazione dell'imposta complementare di registro a seguito di decadenza dall'agevolazione "prima casa" per aver la ricorrente venduto a meno di 5 anni dall'acquisto, l'immobile per cui aveva fruito del beneficio prima casa.

In considerazione del fatto che l'avviso di liquidazione fosse stato notificato oltre i termini di legge, ossia dopo oltre 3 anni dalla vendita, la contribuente presentava ricorso presso la Commissione tributaria provinciale (Ctp) di Siena e, successivamente, presso la Commissione tributaria regionale della Toscana.


Entrambe respingevano la richiesta della contribuente che presentava, quindi, ricorso in Cassazione.

### Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, confermando il proprio consolidato orientamento e le circolari n. 69 del 14 agosto 2002 e n. 38 del 12 agosto 2005 dell'Agenzia delle Entrate, precisa che il termine triennale per la revoca delle agevolazioni decorre

- *dalla **registrazione dell'atto** se il motivo della revoca deriva da una dichiarazione mendace resa in atto in merito alla non possidenza di altre*






### **Facilitato l'uso con una sola mano**

Il nuovo sistema Android 9 Pie proporrà un nuovo menu di navigazione che ne faciliterà l'utilizzo con una sola mano. Verranno aboliti i tre pulsanti virtuali in basso sullo schermo, che verranno bypassati attraverso uno swipe dal basso verso l'alto, come nell'iPhone X .

### **Batteria adattiva**

Il sistema sarà in grado di capire quali sono le app che utilizziamo maggiormente, in questo modo gli riserverà un maggior consumo della batteria rispetto ad altre che utilizziamo in maniera minore.



### Luminosità adattiva

La luminosità del nostro smartphone si regolerà in base alle nostre esigenze, precedentemente tracciate, in questo modo si adatterà alle varie ore della giornata o al luogo, più o meno illuminato, in cui ci troviamo.

### Le azioni delle app

Attraverso pulsanti di scelta rapida, delle applicazioni, piuttosto che altre, si potranno evidenziare a seconda dell'ora, del posto in cui ci troviamo o delle esigenze. Ciò sarà appunto possibile grazie all'intelligenza artificiale del sistema che assimila delle informazioni e le adatta, cambiando l'interfaccia del nostro cellulare in base alle nostre esigenze.

### Porzioni di app

Il sistema Android 9 Pie avrà la nuovissima funzione chiamata "Porzioni", che permetterà di isolare, sotto forma di pulsante azione, un'attività specifica di un'app. Sarà possibile cioè al sistema segnalarci azioni rapide sulla base degli utilizzi precedenti.



## Un contatore di tempo di utilizzo del cellulare

Google ha iniziato a porsi il problema del troppo tempo che passiamo ipnotizzati davanti i nostri smartphone per questo ha introdotto la funzione “Dashboard” che ci mostra quanto tempo abbiamo passato ad usare il dispositivo. Vi è inoltre un vero e proprio timer che permetterà di impostare dei limiti di tempo per l’uso di un’app diventando grigia, e meno evidente, quando è trascorso l’intervallo prestabilito.

Sarà inoltre possibile impostare una ampliata modalità “Non Disturbare” in grado di silenziare tutte le notifiche visive. La modalità “Relax” invece attiverà la luminosità notturna che dovrebbe facilitare il sonno alterando i colori dello schermo e filtrandoli.

## I modelli supportati

Per ora sono ancora pochi i modelli di smartphone adatti ad accogliere questa tecnologia, tuttavia le aziende produttrici stanno rapidamente cercando di adattarsi immettendo sul mercato nuovi modelli .

I primi a ricevere questo aggiornamento saranno ovviamente gli smartphone prodotti da Google ovvero i telefoni Pixel, successivamente toccherà a tutti quelli che già utilizzano i sistemi Beta e poi gradualmente gli altri.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



**Appalto a titolo gratuito, possibile solo nel caso di ritorno d’immagine**





Il Tar Calabria chiarisce come un appalto a titolo gratuito, o con compenso simbolico, può essere previsto solo nel caso di fornitura di servizi che garantisca un ritorno d'immagine

Con la **sentenza n. 418/2018** il Tar Calabria fornisce chiarimenti in merito agli appalti a titolo gratuito, o con compenso simbolico, ricordando che esso non è applicabile ad un appalto per fornitura di beni, che deve essere sempre collegato ad un valore di mercato, ma può essere applicato alla fornitura di servizi tra cui quelli di architettura ed ingegneria.

## I fatti in breve

Una società presenta un ricorso contro un bando per la fornitura di latte di un ospedale calabrese, da affidare con il criterio del prezzo più basso.

In particolare, vengono contestate le condizioni di fornitura nella parte in cui si prevede un importo a base d'asta complessivo di 120,00 euro per l'approvvigionamento di durata triennale di n.6.000 litri di latte destinato alla primissima infanzia. Il prezzo di 0,02 euro a litro quindi risulterebbe fuori mercato e meramente simbolico.

Secondo il Tar il **ricorso è fondato** e stabilisce che:


- la società poteva presentare ricorso pur non avendo presentato un'offerta, così come riportato in una sentenza n.4/18 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che chiarisce che: *“sussista in capo alla società ricorrente quella posizione soggettiva qualificata e differenziata che la legittima alla proposizione del ricorso”*
- l'avviso pubblicato dall'ospedale viene impugnato perché impone condizioni negoziali tali da rendere il rapporto contrattuale economicamente non conveniente e “matematicamente” in perdita, dato che il prezzo di mercato al dettaglio è mediamente di circa 5 euro al litro e cioè ben 250 volte superiore a quello “proposto” dall'Amministrazione
- la base d'asta fissata viola il principio della concorrenza effettiva fissato dall'art.95 comma 1 del *codice degli appalti*, nella misura in cui incoraggia il singolo partecipante a formulare non l'offerta migliore ma quella meno seria
- le stazioni appaltanti sono chiamate a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici utili a mantenere il mercato nell'assetto più concorrenziale possibile, ricorrendo ad esempio alla rotazione tra i fornitori, indicando un range di prezzo (minimo-massimo) con scarto limitato

Tuttavia il tribunale amministrativo ricorda che:

*nel nostro ordinamento l'appalto “a titolo gratuito” è previsto per alcune categorie di affidamenti quali gli appalti pubblici di servizi (cfr. sent. Cons. Stato sez.V n.4614/17) o di lavori (art.20 D.Lgvo n.50/16), laddove **alla previsione di un prezzo “simbolico” o addirittura “nullo” può effettivamente corrispondere un'utilità economica in senso lato (ad esempio il ritorno di immagine) diversa da quella meramente finanziaria.***

Per quanto riguarda l'appalto di forniture, qualsiasi sia l'oggetto, si osserva peraltro che l'eventuale gratuità della causa può essere ugualmente dedotta e valorizzata dalle Amministrazioni aggiudicatrici solo qualora venga ricondotta ai “tipi” contrattuali espressamente previsti dall'ordinamento (es. contratto di sponsorizzazione ex art.19 dlgs 50/16) e ciò proprio al fine di scongiurare scelte non del tutto trasparenti che finiscano per tramutare affidamenti formalmente onerosi in affidamenti sostanzialmente gratuiti e quindi *sine causa*.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Illuminazione pubblica: nuove specifiche per il censimento e l'efficientamento



L'AgID e l'ENEA hanno pubblicato una guida con le specifiche per il censimento e l'efficientamento dell'illuminazione pubblica nazionale

Nell'ambito del progetto PELL (*Public Energy Living Lab*), focalizzato sull'infrastruttura dell'Illuminazione Pubblica (IP) l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) hanno pubblicato le “**Specifiche di contenuto di riferimento PELL – illuminazione pubblica**” che rappresentano il catalogo dei dati territoriali di riferimento per il censimento e l'efficientamento dell'illuminazione pubblica nazionale.

Ricordiamo che il progetto PELL è stato avviato nel 2014 da ENEA su finanziamento del MISE, partendo da una mappatura e raccolta standardizzata ed omogenea dei dati ha l'obiettivo di avviare e supportare una **riorganizzazione dei processi gestionali** delle infrastrutture pubbliche energivore.

Il documento definisce le specifiche tecniche di contenuto per la formazione, la documentazione e la fruibilità dei database georeferenziati relativi all'illuminazione pubblica nazionale.

L'obiettivo è costituire la base per l'avvio di un **censimento omogeneo dell'Illuminazione pubblica a livello nazionale** e la costituzione di un database strategico.

E' stata assicurata la coerenza con:

- le specifiche già in uso (regole tecniche sui DBGT)
- il modello dati SINFI, anche attraverso il contributo di Infratel Italia, incaricato della gestione del SINFI per conto del MISE

L'adesione al PELL consente alle amministrazioni di poter fruire di un insieme di servizi volti a **monitorare e valutare lo stato degli impianti** e il loro livello tecnologico/prestazionale.

I dati previsti dalle specifiche sono utilizzati dal PELL IP, e sono condivisi con il sistema informativo SINFI, permettendo la semplificazione l'implementazione della piattaforma PELL, attraverso il riuso di componenti di sistemi informatici già sviluppati per il SINFI, ed il conseguente uso condiviso (senza duplicazioni) dei dati territoriali comuni ai due sistemi.

Sono contenuti nella specifica, inoltre, degli approfondimenti tecnici contenuti nella parte introduttiva “Specifiche di contenuto per i DataBase Geotopografici” .

Gli approfondimenti riguardano i seguenti argomenti:

- Modello GeoUML
- National Core
- La modellazione tridimensionale
- Attributi a tratti esempi di implementazione
- La metainformazione
- Le codifiche delle Classi e degli attributi
- La codifica alfanumerica
- La codifica numerica
- La struttura del Catalogo
- La tipologia degli attributi
- La tipologia degli attributi riferiti alle componenti spaziali

- Il popolamento del NC
- Casi particolari
- Incompletezza dell'informazione: la specificazione del valore nullo
- Indeterminatezza nelle Specifiche.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Come migliorare la salute nei luoghi di lavoro? Ecco i consigli dell'Inail



Le indicazioni Inail per migliorare il benessere dei lavoratori: sicurezza, prevenzione e promozione della salute nei luoghi di lavoro

Sicurezza e prevenzione della salute sui luoghi di lavoro sono concetti, ormai, imprescindibili per tutti i lavoratori, per le aziende pubbliche e private, per le Asl e per i professionisti.

Segnaliamo il documento pubblicato dall'Inail in cui vengono illustrati i principi fondamentali della **promozione della salute nei luoghi di lavoro** (PSL) mediante:

- partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori
- impegno etico dei datori di lavoro e integrazione dell'organizzazione lavorativa nelle comunità di riferimento,
- miglioramento della qualità della vita dentro e fuori il contesto lavorativo

Ecco nel dettaglio i contenuti della pubblicazione Inail.

### Cos'è la promozione della salute nei luoghi di lavoro

La promozione della salute nei luoghi di lavoro (PSL) si riferisce a qualsiasi azione intrapresa da datori di lavoro e lavoratori per migliorare la salute e il benessere psicofisico.

L'obiettivo può essere raggiunto attraverso la combinazione dei seguenti elementi (Dichiarazione di Lussemburgo 1997):

- **miglioramento delle modalità di organizzazione del lavoro**, mediante
  - introduzione dell'orario di lavoro flessibile
  - offerta di occupazioni flessibili, come il lavoro da casa (telelavoro)
  - accesso a possibilità di formazione permanente, tra cui la rotazione dei posti di lavoro e l'allargamento dei compiti
- **miglioramento dell'ambiente di lavoro**, ad esempio
  - incoraggiamento del supporto fornito da parte di colleghi
  - coinvolgimento di dipendenti nel processo di miglioramento dell'ambiente di lavoro
  - offerta di cibo sano alla mensa aziendale
- **incoraggiamento del personale a partecipare ad attività salutari**, attraverso
  - offerta di lezioni di sport
  - messa a disposizione di biciclette per gli spostamenti a breve distanza all'interno di grandi stabilimenti
- **incoraggiamento alla crescita personale**, ossia

- offerta di corsi per l'ottenimento di competenze in ambito sociale, come affrontare lo stress
- aiuto ai dipendenti per smettere di fumare

All'interno di questo processo è fondamentale coinvolgere i lavoratori e tener conto delle loro esigenze e opinioni su come organizzare l'attività e il posto di lavoro.

## Descrizione del problema

Per promuovere la salute nei luoghi di lavoro il primo passo da compiere è un'analisi attenta dei bisogni dei lavoratori. In particolare, nel documento viene data particolare rilevanza ad alcuni aspetti quali:

- l'età
- il genere
- la nazionalità ed etnia

oltre che:

- le condizioni di salute
- le tipologie di contratto
- l'estrema varietà delle condizioni socio-economiche

## Età

Oggi le politiche di promozione della salute pongono uno sguardo particolarmente attento alla fascia di lavoratori e lavoratrici tra i 55 e i 64 anni. Tra questi, nel 2013, in Europa, è stata registrata una percentuale di soggetti con patologie e disturbi di lunga durata pari al 33,4%, percentuale che scende invece al 14,6% nella fascia tra i 16 e i 44 anni. L'invecchiamento è infatti correlato a un alto rischio di problemi di salute, spesso di natura cronica, quali patologie muscoloscheletriche, bronchiti croniche, disturbi cardiovascolari, depressione.

## Genere

L'analisi si fa più complessa se si considera la variabile riferita al genere (maschile o femminile), ponendo in rilievo i bisogni delle donne, troppo a lungo ignorati in un sistema di organizzazione del lavoro. Le condizioni di salute delle lavoratrici over 55 possono essere rese precarie, o peggiorate, da fattori quali menopausa, osteoporosi, osteoartriti e cancro al seno.

## Nazionalità ed etnia

Particolarmente vulnerabili sono, inoltre, i lavoratori stranieri; l'incidenza degli infortuni in Italia negli ultimi anni (rapporto tra infortuni denunciati e lavoratori assicurati) tra i lavoratori stranieri è di gran lunga superiore rispetto agli autoctoni. I motivi potrebbero essere: la mancanza di formazione e informazioni, l'impiego in settori ad alto rischio, la difficoltà di comunicazione dovuta anche a incomprensioni linguistiche, i fattori di stress connessi a precarie condizioni socio-economiche.

## Reinserimento lavorativo


La promozione della salute al lavoro richiede un'attenzione continua che va dall'attivazione di misure preventive all'adozione di soluzioni che aiutino la persona al reinserimento lavorativo dopo una lunga malattia o altro impedimento. In questa direzione rientrano anche le strategie di conciliazione tra le esigenze della vita lavorativa e quelle della vita privata.

Il documento riporta, infine, 2 esempi che dimostrano la validità della promozione della salute nei luoghi di lavoro:

- il caso avanguardistico dell'Olivetti di Ivrea

- il modello dell'Inrca di Ancona

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Ecco il nuovo portale unico per le valutazioni ambientali VIA, VAS, AIA



Il Ministero dell'Ambiente ha attivato il nuovo portale per tutte le valutazioni ed autorizzazioni ambientali (VIA, VAS, AIA)

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha attivato il nuovo portale unico attraverso cui presentare tutte le domande di valutazione ed autorizzazione in materia di ambiente.

Nello specifico attraverso il nuovo portale si potranno presentare:

- VIA, valutazione impatto ambientale
- VAS, valutazione ambientale strategica
- AIA, autorizzazione integrata ambientale

Attraverso il nuovo sito si potrà :

- **scaricare la modulistica** necessaria
- **presentare le nuove domande** al Ministero
- **consultare piani**, programmi e progetti
- **inviare osservazioni** sui piani pubblicati
- **consultare statistiche, studi ed indagini** in materia
- consultare FAQ, news e conoscere i vari eventi

Ricordiamo che la nuova veste grafica del sito è nata nel febbraio 2018 con l'obiettivo di favorire la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali, tuttavia recentemente sono state apportate ulteriori miglioramenti al portale.

Il portale rende consultabili tutti i piani, progetti e programmi regolati dal *Codice dell'Ambiente, dlgs 152/2006*. La Parte II del predetto Codice è stata completamente riscritta dal *dlgs 104/2017*, in attuazione della direttiva 2014/52/UE ed ha ridefinito integralmente la disciplina sulla valutazione di impatto ambientale.

La novità più rilevante del dlgs 104/2017 è la creazione del **Provvedimento Unico Ambientale** esso permette di richiedere con un unico atto tutte le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione integrata ambientale
- Autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
- Autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte
- Autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
- Autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
- Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico
- Nulla osta di fattibilità

- Autorizzazione antisismica.

Il PUA può essere richiesto per tutti i progetti sottoposti a procedura di VIA di competenza statale.

L' autorità competente in sede statale è il Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA). La Commissione tecnica di verifica dell' impatto ambientale – VIA e VAS (CTVA) svolge l' istruttoria tecnica finalizzata all' espressione del parere sulla base del quale sarà emanato il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si allegano le indicazioni del Ministero per la presentazione ed il rilascio del PUA mentre tutta la modulistica necessaria è scaricabile dalla sezione “specifiche tecniche e modulistica” del *nuovo portale*.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Aggiungi l'indirizzo e-mail [biblus-net@accasoftware.it](mailto:biblus-net@accasoftware.it) alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", l'Interessato può richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni scrivendo all'indirizzo e-mail: [cancellazioni@acca.it](mailto:cancellazioni@acca.it)

